

RIEPILOGO DEPOSITI TELEMATICI ALLA LUCE DEL DM 27.12.2024 N. 206

Dall'**1 aprile 2025** è obbligatorio il **deposito tramite portale telematico PDP anche** degli **atti, documenti, richieste e memorie** relativi “*al procedimento*” di cui al **Libro VI, Titoli I** (**giudizio abbreviato**), **III** (**giudizio direttissimo**) e **IV** (**giudizio immediato**).

All'atto pratico, per quanto riguarda noi **difensori**, gli atti che rientrano nei titoli predetti e per i quali siamo dunque obbligati al **deposito telematico PDP**, si riducono, a ben vedere, ad un paio di ipotesi.

Difatti, assodato che l'**attività in udienza resta invariata ed impregiudicata** (se non per la richiesta, di natura pratica, che talvolta ci fanno Magistrati e Cancellieri, di trasferire poi sul telematico gli atti prodotti in udienza o di allegarli ad una “pennetta” da portare con sé in udienza per il trasferimento immediato nel corso della celebrazione della stessa, e ciò al fine di agevolare un onere imposto da recenti decreti e circolari ministeriali, i quali prescrivono al personale di Cancelleria di effettuare la “scansione” dei documenti cartacei prodotti in udienza dalle parti e fermo restando, nelle medesime ipotesi, il problema della preclusione di qualsivoglia verifica della “conformità” dei documenti depositati o trasferiti telematicamente in udienza dalle parti in quanto le quelle *private* non hanno accesso agli atti in via diretta, come avviene invece nel PCT), per quanto riguarda noi **avvocati** (ma l'**obbligatorietà** del portale riguarda innanzitutto i “*soggetti abilitati interni*”, ossia Magistrati, personale di Segreteria e Cancellieri), a meno che non si formuli la richiesta di giudizio *abbreviato* prima dell'udienza (evento in realtà raro nella prassi e che la logica imporrebbe di ritenere già “attinto” dalla obbligatorietà del portale a decorrere dall'**1.01.2025**), le uniche ipotesi in cui sembrerebbe pertinente il richiamo al **portale PDP** quale **strumento sostitutivo del deposito in cancelleria**, potrebbero essere le seguenti:

- la **richiesta dell'imputato del *giudizio immediato*** di cui all'**art. 453, comma 3, c.p.p.**, da formulare ai sensi dell'art. 419, comma 5, c.p.p. [infatti, per tale richiamo la richiesta andava depositata in Cancelleria e, quindi, ora, tramite **portale**];
- la **richiesta dell'imputato di *giudizio abbreviato* ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p.**, da depositare, con la prova della notifica al PM, entro quindici giorni dalla notifica del *decreto di giudizio immediato* [difatti, prima la richiesta andava depositata in Cancelleria e, quindi, ora, tramite **portale**].

Per quanto riguarda, invece, la *richiesta di applicazione della pena* ai sensi degli artt. 446 e 458-bis, comma 1, c.p.p., parimenti da formulare **entro quindici giorni** dalla notifica del *decreto di giudizio immediato* [la quale, prima, andava depositata in Cancelleria e, quindi, ora, tramite **portale**], per la stessa, in realtà, dovrebbe essere già stata parimenti prevista la **obbligatorietà** del portale dall'**1.01.2025**, trattandosi di “patteggiamento” ed a fronte della collocazione dell'art. 446 c.p.p. nel **Titolo II**, già “attinto” dalla predetta obbligatorietà.

D'altronde, non si vede quali possano essere, per i difensori delle parti, altre ipotesi di deposito telematico in quanto, per il resto, le norme di cui ai titoli predetti, del **Libro VI** (*procedimenti speciali*), disciplinano o l'attività del PM e del Giudice (e degli altri **soggetti abilitati interni**) o l'attività di udienza del difensore (**soggetto abilitato esterno**) e/o dell'imputato.

Per il resto, permarrà in **TRIPLO BINARIO**, fino al **31.12.2026**, per gli atti penali da depositare, quando siano destinati ai seguenti uffici:

- Ufficio del Giudice di Pace;
- Corte d'Appello;
- Procura generale presso la Corte d'Appello;
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza;
- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Quindi, “*a contrario*”, a decorrere dall'**1 gennaio 2027**, il deposito di **atti, documenti, richieste e memorie** da parte dei **soggetti abilitati interni** (Cancellieri, Magistrati etc.) ed **esterni** (noi **avvocati**, etc.), **avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche** ai sensi dell'**art. 111-bis del codice di procedura penale**.

* * *

RICAPITOLANDO l'OBBLIGO DEL TELEMATICO: in base al **Decreto ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206 (vigente al 30.12.2024)** che, tra le altre, ha modificato l'**articolo 3 del D.M. 29/12/2023, n. 217** in materia di **deposito degli atti penali**, sono sottoposti, allo stato, all'**obbligo dell'utilizzo del portale** i **depositi** inerenti:

- **TUTTI gli atti destinati alla Procura della Repubblica (compresa la Procura Europea), al Tribunale (compreso GIP e GUP) e alla Procura generale, ma in quest'ultima ipotesi LIMITATAMENTE al procedimento di “avocazione”.**

Quindi, per quel che riguarda gli atti di più frequente deposito [a parte la **nomina fiduciaria di indagato, imputato, persona offesa** etc., la **non accettazione dell'incarico fiduciario** o la sua **rinuncia** (art. 107 c.p.p.), **da depositarsi in Procura o comunque innanzi l'Autorità procedente** (allo stato, quindi, fino al Tribunale); la **denuncia** o la **querela**, ove indirizzate alla **Procura della Repubblica** e depositate dal **difensore** munito di **mandato speciale** a proporla o **delega espressa** a depositarla, per le quali era già prevista l'**obbligatorietà** del portale], allo stato è **obbligatorio** depositare sul **portale PDP** atti del tipo:


- opposizione alla richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari;
- memoria difensiva in fase di indagini preliminari o di dibattimento;
- **memoria dopo avviso conclusione indagini preliminari**;
- **richiesta di interrogatorio, ove formulata con atto a parte**;
- **opposizione alla richiesta di archiviazione (da depositarsi telematicamente in Procura**, la cui Segreteria, poi, decorsi i termini, trasmette il fascicolo delle indagini al Gip);
- **opposizione al decreto penale di condanna promossa dal difensore dell'imputato (da depositarsi al Gip)**; si precisa, infatti, al riguardo che l'**imputato**, può depositare l'**opposizione al decreto penale di condanna** anche **personalmente**,

quindi “*cartaceamente*”, presso qualsiasi (Cancelleria di Tribunale o del Giudice di Pace del) **luogo in cui si trovi**;


- **lista testi** da depositarsi (fino a sette giorni prima) in **Tribunale** in relazione alla **prima udienza dibattimentale** (**NON alla PREDIBATTIMENTALE**);
- **impugnazione ordinaria (appello e ricorso in cassazione) avverso una sentenza del Tribunale** (che abbia giudicato, rispettivamente, in primo o in secondo grado, in quest’ultimo caso in sede di *appello* avverso una sentenza del *Giudice di Pace*), ovviamente **da depositarsi presso il Tribunale dibattimentale**;
- istanza o memoria da depositare innanzi al G.u.p. o al Tribunale, **fuori udienza**;
- **deposito, dopo (o prima**, secondo una prassi diffusa soprattutto in passato, in cui si estraevano le *copie autentiche* della relativa dichiarazione, destinate alla notifica, dopo il deposito dell’atto in cancelleria) **la sua notifica**, della **dichiarazione di costituzione di parte civile**, qualora si opti per la modalità alternativa (art. 78 c.p.p.) di **costituzione fuori udienza** (e ciò a prescindere se al fine del deposito contestuale, anche ad opera della *parte civile*, nei termini dell’art. 468 c.p.p., di una *lista testi*: eventualità che, con l’introduzione dell’udienza *predibattimentale* e delle relative preclusioni anche in termini di costituzione della parte privata in questione, si dovrebbe essere ridotta a poche ipotesi, ad esempio in sede di *giudizio immediato*);
- le **istanze di revoca o sostituzione di una misura coercitiva o interdittiva** (che, non inerendo ancora ad una impugnazione *cautelare*, **vanno presentate al Gip ai sensi dell’art. 299, comma 3, c.p.p., quindi con deposito obbligatorio sul portale**);
- la **richiesta di revoca di un sequestro preventivo**, la quale, **in fase di indagini preliminari, va depositata tramite portale al P.M., ai sensi dell’art. 321, comma 3, c.p.p.**;
- etc.

Questi ultimi due tipi di deposito telematico **obbligatorio** ci consentono di svolgere un esempio pratico su come “lavora” il portale in quanto nel **PDP** gli “atti tipici” (o “eventi”, per adottare una terminologia da PCT), da depositarsi come **ATTO CONTESTUALE** nei **procedimenti NON autorizzati** o come **ATTO SUCCESSIVO** in quelli **autorizzati**, cambiano in relazione all’*Autorità destinataria* degli stessi e alla “fase” in cui si trova il procedimento e talvolta il *portale*, coerentemente alle attività corrispondenti disciplinate dal codice di rito, non permette “opzioni” a scelta dell’utente ove a monte non previste dal medesimo codice di rito (**in pratica, se un atto non può depositarsi, in relazione al tipo o alla fase del procedimento, innanzi una determinata Autorità, il portale - talvolta, non sempre - non consente neppure la relativa scelta: cosa che con il cartaceo e, soprattutto, con la pec non può avvenire**).

Ad esempio, se si vuole depositare, in un **procedimento autorizzato**, una **istanza di revoca di una misura coercitiva** (si pensi alla revoca della *custodia cautelare in carcere* o degli *arresti domiciliari* etc.), selezionato nella schermata **TIPO ATTO** l’evento in questione, come da schermata che segue:



appare quella di seguito “rammostrata” in cui, come si può notare, indicati “in automatico” gli estremi del procedimento (trattandosi infatti – ricordiamo – di un deposito che in questo esempio stiamo effettuando su un **procedimento autorizzato**, in cui, quindi, il **codice fiscale** del **difensore** che si accredita al *portale* è già stato associato, tramite **REGINDE**, alla **parte assistita** in quel determinato **procedimento**), come **TIPO UFFICIO di DESTINAZIONE** del deposito non è ad esempio possibile selezionare la **Procura**, proprio perché l’istanza in questione può essere presentata soltanto al **Gip** (nella fase delle *indagini preliminari* che, quindi, è l’Autorità che ha emesso il provvedimento restrittivo) **o al giudice procedente, del merito** (**G.u.p., Tribunale, Corte d’Appello etc.**), tale essendo il soggetto legittimato a provvedere a fronte di una richiesta di revoca della *misura cautelare* in questione:



Lo stesso è a dirti se l’istanza di revoca di una misura cautelare coercitiva la si presenti come **ATTO CONTESTUALE** al deposito di una **NOMINA** in un **procedimento non**

autorizzato (in cui gli atti diversi dalla **nomina** sono sempre **contestuali** al deposito di quest'ultima):

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

(artt. 96, 100, 101 cpp)

Ufficio Destinazione

Tipo Ufficio *
PROCURA DELLA REPUBBLICA

Distretto *
POTENZA

Circondario/Circolo *
LAGONEGRO

Sede/Ufficio *
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LAGONEGRO

Identificazione Procedimento

Ufficio Registro *
PM

Numero *
Anno *
Registro *
REGISTRO NOTI

Sede Ufficio *
Magistrato

Nomina difensore di fiducia (artt. 96, 100, 101 cpp)

Ruolo Soggetti Rappresentati *
IND./IMP./RESP.AMM.

Tipo Legale *
FIDUCIA

Documento
Soggetti Rappresentati *

Atti da Depositare Contestualmente

Tipo Atto *
Informazioni *
Documento
PDP PROVA ATTO PRINCIPALE ATTO CONTESTUALE ATTO SUCCESSIVO.pdf 128,09 KB

Altri Atti Abilitati

Revoca del sequestro preventivo (art. 321 c3 cpp)
Revoca difensore (art. 107 cpp)

Oggetto *
Documento

Altri Allegati

Come si può notare dalla schermata che precede, in questo caso, infatti, se viene selezionato come **Ufficio di destinazione** la **Procura della Repubblica**, l'**evento** che ci interessa, come **TIPO ATTO CONTESTUALE**, **non risulta elencato**, proprio perché la Procura non può mai essere "naturalmente" destinataria di una istanza del genere.

Mentre, se si seleziona il **GIP** ma anche il **Tribunale**, la **Corte di Appello**, la **Corte di Assise** etc., dal medesimo elenco **TIPO ATTO CONTESTUALE** l'**evento** in questione (**Revoca, sostituzione o modifica misura cautelare personale art. 299 c.p.p.**) risulta elencato dal "menu a tendina" o "a cascata" o "a scomparsa" (a dir si voglia) che compare non appena "caricato" il documento (che, in questo caso, dovrebbe essere il *pdf nativo digitale* della *istanza di revoca* ma che, nella schermata, è un "generico" **pdf nativo digitale** "firmato digitalmente" che abbiamo utilizzato come esempio):

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

Ufficio Destinazione

Tipo Ufficio *
GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI

Distretto *
POTENZA

Circondario/Circolo *
LAGONEGRO

Sede/Ufficio *
GIP DI LAGONEGRO

Identificazione Procedimento

Ufficio Registro *
PM

Numero *
Anno *
Registro *
REGISTRO NOTI

Sede Ufficio *
Magistrato

Nomina difensore di fiducia (artt. 96, 100, 101 cpp)

Ruolo Soggetti Rappresentati *
IND./IMP./RESP.AMM.

Tipo Legale *
FIDUCIA

Documento
Soggetti Rappresentati *

Atti da Depositare Contestualmente

Tipo Atto *
Informazioni *
Documento
PDP PROVA ATTO PRINCIPALE ATTO CONTESTUALE ATTO SUCCESSIVO.pdf 128,09 KB

Altri Atti Abilitati

Revoca difensore (art. 107 cpp)
Revoca, sostituzione o modifica misura cautelare personale (art. 299 cpp)
Ricorso Cassazione (revoca Giurato Patrocinii) (art. 113 TU 115/2002)

Oggetto *
Documento

Altri Allegati

Il Gip, infatti, potrebbe essere, in fase di *indagini preliminari*, l'organo che ha adottato a monte una ordinanza *cautelare* e che sia richiesto, permanendo la fase delle *indagini preliminari*, della sua *revoca* mentre il G.u.p. (che, nel portale, è talvolta ricompreso nel tipo ufficio G.I.P.), il Tribunale, la Corte di Appello etc. sono legittimati alla istanza in questione nelle ipotesi il giudizio di merito (per il GUP, si pensi infatti ad un *abbreviato*) ove risulta irrogata una misura *cautelare* sia pendente presso di loro.

Nel contempo, se depositiamo, come **TIPO ATTO CONTESTUALE**, quindi in un **procedimento non autorizzato**, una **istanza di revoca del sequestro preventivo** "in fase di indagini preliminari" **ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p.**, di competenza della **Procura della Repubblica**, la relativa schermata, inserita quest'ultima come **Ufficio Destinatario**, elenca tale tipo di evento dal solito "menu a cascata":

Ministero della Giustizia
Portale dei Depositi Penali

DI BISCEGLIE EUGENIO


HOME
Consultazioni
Depositi

Nomina Difensore/Legale
C Costituzione Parte Civile
C Costituzione Responsabile Civile
C Costituzione Civilmente Obblig.
C Intervento Responsabile Civile
C Intervento di ente esponenziale
C Denuncia
C Querela
C Istanza Procedimento
C Rescissione del giudicato
C Revisione
C Riparazione per ingiusta detenzione
C Richieste Certificati


16/03/2025 10:46:16
Versione 3.3.4

Dimensione totale degli allegati: 500 MB (499,87 MB ancora disponibili). Dimensione massima di un singolo allegato: 50 MB.

Tanto è vero che, se si vuole depositare tale **istanza di revoca di un sequestro preventivo in fase di indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p.**, in un **procedimento autorizzato**, selezionato quest'ultimo, l'**evento** risulta elencato come **TIPO ATTO SUCCESSIVO**:



E una volta **selezionato l'evento**, la schermata successiva non offrirà altra alternativa come **TIPO Ufficio di Destinazione** se non la **PROCURA DELLA REPUBBLICA**, tanto è vero che il “menu a cascata” non elenca altri uffici:



Le suddette schermate, inerenti i diversi **uffici di destinazione** e i diversi **tipi di atto** da depositare, dimostrano che il **portale** ha una certa logica che, se non riesce comunque a “replicare” tutti i tipi di attività alle quali eravamo abituati con il *cartaceo* o con la *pec* (talune delle quali in realtà frutto di una mera prassi estranea alla disciplina delle attività tipizzate dal codice di rito), offre comunque indicazioni importanti sui vari tipi di depositi che si possono effettuare (in ogni caso, anticipandosi in questa sede che, altri tipi di eventi, pur oramai “azionabili” anche tramite *portale*, non compaiono come tali negli elenchi TIPO ATTO SUCCESSIVO o TIPO ATTO CONTESTUALE: ad esempio, alcune attività inerenti le udienze “figurate” introdotte oramai in via definitiva dalla riforma Cartabia per le udienze in *camera di consiglio* di appello (e Cassazione), di cui (rispettivamente) all’art. 598-*bis* c.p.p. (e all’art. 611 c.p.p.).

* * *

LE ECCEZIONI AL REGIME OBBLIGATORIO:

Fino al **31.12.25** (art. 3, comma 3, decreto 217/2023 cit.), possono ancora essere depositati con **modalità non telematiche** (cartaceo e PEC, quest'ultima modalità espressamente equiparata al cartaceo anche dall'art. 3, comma 9, del medesimo decreto 217/2023 in argomento) **gli atti destinati al Tribunale (compreso GIP e GUP) che riguardino esclusivamente:**

- a) i procedimenti del Libro IV del codice di procedura penale (*misure cautelari*);
- b) le impugnazioni in materia di *sequestro probatorio*.

Quindi, ad esempio, ANCORA **TRIPLO BINARIO PER UN ALTRO ANNO** per atti del tipo:

- **Appello cautelare** (il quale, precisiamo, a differenza delle impugnazioni "ordinarie", va depositato comunque presso la Cancelleria del *Tribunale della Libertà/Tribunale del Riesame*, quindi presso l'apposita Sezione del Tribunale distrettuale e non presso l'Autorità Giudiziaria – Gip/G.u.p., Tribunale, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte d'Assise d'Appello – che abbia emesso, modificato o revocato il provvedimento *cautelare*);
- **Riesame** (il quale - precisiamo anche qui -, a differenza delle impugnazioni "ordinarie", va depositato comunque presso la Cancelleria del *Tribunale della Libertà/Tribunale del Riesame*, quindi presso l'apposita Sezione del Tribunale distrettuale e non presso l'Autorità Giudiziaria – Gip/G.u.p., Tribunale, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte d'Assise d'Appello – che abbia emesso il provvedimento *cautelare*);
- etc.

DEPOSITO **FACOLTATIVO SUL PORTALE** (art. 3, comma 6, Decreto 29 dicembre 2023, n. 217):

Sino al **31.12.2026**, i soli **avvocati** (o comunque i **soggetti abilitati esterni**) POSSONO depositare **ANCHE** sul **portale PDP** tutti gli atti destinati a:

- a) **GDP** (*lista testi; costituzione di parte civile fuori udienza* etc.);
- b) **Corte d'appello** (*ricorso per Cassazione* etc.); si precisa, al riguardo, che, per quanto riguarda le **conclusioni scritte** di cui agli artt. 94, comma 2, decreto legislativo 150/2022 (riforma Cartabia penale) e dell'art 23-*bis* (decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica) del richiamato d.l. 137/2020, inerenti le udienze da celebrarsi in relazione agli **appelli** presentati fino al **30.06.2024**, è in realtà previsto l'**obbligo della pec** mentre per gli **appelli** più recenti, ossia quelli depositati (**evidentemente in Tribunale in epoca successiva al 30.06.2024**, l'art. 598-*bis* c.p.p. parla genericamente, per quanto riguarda noi **avvocati**, della "presentazione" (che in futuro sarà soltanto **telematica**) di **motivi nuovi e memorie, anche di replica** (quindi, fino al **31.12.2026**, questi ultimi tipi di atti potranno ancora essere ancora depositati, nell'interesse delle **parti private** assistite, con il **triplo binario**);
- c) **Procura generale** (*istanza di impugnazione* etc.).

Ricapitolando, per atti destinati a GDP, Corte di Appello e Procura Generale, **TRIPLO BINARIO** portale, cartaceo, PEC e comunque **PORTALE FACOLTATIVO**.

Ad esempio, **TRIPLO BINARIO** per altri DUE ANNI per atti del tipo:

- lista testi da depositare innanzi al **GdP**;
- ricorso in **Cassazione** avverso sentenza della **Corte di Appello**;

etc.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto 217/2023 appena citato, sino al **31.12.2026**, sia per i **sogetti abilitati interni**, sia per i **sogetti abilitati esterni (noi avvocati)**, il deposito di documenti, richieste e memorie **può** aver luogo **anche** con modalità telematiche (**PORTALE FACOLTATIVO**), nei seguenti uffici:

- Tribunale per i minorenni**;
- Procura per i minorenni**;
- Magistrato/Tribunale di sorveglianza** (che **non** riguardino, come detto, i **procedimenti di esecuzione**);
- Cassazione** (anche per il giudizio di legittimità occorre precisare che, per i ricorsi proposti entro il **30.06.2024**, le **note o conclusioni scritte** per le udienze con trattazione “figurata”, di cui agli artt. 94, comma 2, decreto legislativo Cartabia cit. e 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9 del D.L. 137/2020, **vanno depositati a mezzo pec mentre per i ricorsi depositati dopo tale data, ossia a decorrere dall'1.07.2024**, l'art. 611 c.p.p. prevede ora che le (meglio, i difensori delle) **parti** possano “presentare” (presentazione che, quindi, sarà da qui a poco soltanto **telematica**) **motivi nuovi e memorie anche di replica** che, dunque, per tutto il **2026** potranno essere depositate con il **TRIPLO BINARIO** e poi soltanto telematicamente;
- Procura generale presso la Corte di Cassazione**;

ma, in queste ipotesi, a CONDIZIONE che intervenga un provvedimento del DGSIA che ne attesti la funzionalità.

IN OGNI CASO, **SINO AL 31.12.2026**, PER I SUDETTI DEPOSITI (e per questi ultimi, alle predette condizioni), **TRIPLO BINARIO**.

Quindi, intervenendo il suddetto provvedimento, potranno essere depositati **anche sul portale** o comunque in regime di **triplo binario** per altri due anni, atti del tipo:

- memorie in **Cassazione** o note scritte per la trattazione “figurata” (che oramai, come visto, è la regola in tema di trattazione di udienza in *camera di consiglio* per i ricorsi depositati dal **primo luglio 2024**);
- istanze al **Magistrato** o al **Tribunale di Sorveglianza**;
- etc.

* * *

Infine, a decorrere dall'1.01.2027, PORTALE OBBLIGATORIO anche per i depositi di sogetti abilitati interni ed esterni (avvocati etc.) inerenti o destinati a:

- Misure di prevenzione;

- Fasi disciplinate da:

Libro X (procedimenti di esecuzione): quindi, per l'**ordine di carcerazione, sospeso o meno**, che venga notificato dalla *Procura della Repubblica* o della *Procura Generale presso la Corte d'Appello* (a seconda che il *titolo esecutivo*, ossia la sentenza di merito passata in giudicato, sia stata emessa dal Tribunale o dalla Corte di merito), potrà utilizzarsi il **portale** soltanto a decorrere dall'**1.01.2027**, con **raccomandazione**, per il futuro deposito ad opera dei **difensori**, di allegare una nuova nomina);

e

Libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere) del codice di procedura penale (art. 3, comma 8, decreto 217/2023 cit.).

RICAPITOLANDO, dall'**1.01.2027** dovrebbe entrare in pieno regime il **deposito esclusivo con le modalità telematiche di cui all'art. 111-bis c.p.p.** e quindi l'**utilizzo obbligatorio del portale PDP per tutti i depositi penali**.

* * *

ESEMPI DI ERRORI NEI DEPOSITI TELEMATICI IN PROCURA

In base a quanto condiviso sui gruppi social da un Direttore di Procura addetto al Portale, è stato precisato che:

- quando l'ufficio rigetta un deposito può scegliere soltanto tra poche voci disponibili (*manca di atto abilitante, ufficio errato, difensore non costituito, discordanza dei dati*) e non può spiegare i reali motivi del rigetto (cosa che, nei primi tempi, si poteva fare - a quanto si assume - ma che, successivamente, sarebbe rimasta, come possibilità, soltanto per il rigetto della *denuncia/querela*); l'operatore è quindi costretto a selezionarne una "per analogia", ossia a scegliere quella più somigliante; peraltro, il programma dell'ufficio non fornisce delle risposte, ma semplicemente non consente di validare quel deposito e spesso gli stessi operatori non capiscono dove sia l'errore; pertanto, **non può forzarsi il sistema**.

Questi i casi più frequenti evidenziati dalla nota diffusa sui social:

- atti da depositare presso altri uffici (*lista testi* che finisce in Procura anziché in Tribunale, atto da depositare su reg. Mod 21 o 21 *bis* o 44 che finisce su altro registro);
- il nominativo della *parte offesa* non è stato iscritto come *persona offesa* dalla Procura (es: eredi di persona defunta, pluralità di denunce pervenute da più organi di PG che non hanno inserito i dati di tutti i denunciati; ma potrebbe trattarsi anche di una dimenticanza dell'ufficio);
- documenti che non si aprono o illeggibili;
- inserimento di un documento completamente diverso ma salvato con un nome compatibile al tipo evento;
- istanze di *gratuito patrocinio* (da indirizzare all'organo giudicante) allegate alla nomina depositata presso la Procura.

QUINDI, FATE ATTENZIONE.

* * *

FORFETTARIO DIRITTI DI COPIA

Infine, per quanto riguarda il “forfettario” da versare per ogni “invio” telematico (pec) di copia di atti penali al difensore che ne faccia richiesta (ricordiamo che non esiste per noi accesso diretto al portale, neppure in relazione agli atti depositati in dibattimento), ultimamente (5.3.2025) è stato precisato (parere del Direttore Generale del Ministero, Dr. Giovanni Mimmo), peraltro in risposta al quesito posto dalla *Corte d’Appello di Ancona*, che **non è applicabile** il criterio del calcolo dei “diritti di copia a pagina” **in caso di trasmissione telematica degli atti**, anche a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico (in pratica, anche quando gli atti non siano ancora nativi digitali, ma estratti, in formato pdf-immagine/scansione, dal cartaceo).

Quindi, in caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte dei soggetti legittimati, trova applicazione il nuovo art. 269-*bis* DPR 115/2002, che, come noto, ha stabilito il diritto *forfetizzato*. Rimane peraltro pienamente consentito, in attesa della piena operatività del fascicolo informatico, il rilascio di copia cartacea secondo il **tradizionale** sistema di calcolo dei diritti da corrispondere.

In altri termini, qualunque sia il numero di pagine di cui si chiede in copia la trasmissione telematica, saranno sempre dovuti **8 euro** (sia pure si tratti di un solo foglio) e, a quanto pare, anche quando l’invio telematico dei **file pdf** origini da *scansione* di atti cartacei, ossia di atti che non siano *ab origine* telematici (verbali di udienza, sentenze etc.).

Mentre, rimane fermo il criterio di calcolo a pagine, nel caso di estrazione cartacea della copia (fotocopia).

A conti fatti, soltanto a partire dalla estrazione di 21 pagine (senza certificazione e senza urgenza) conviene il costo di 8 euro per il relativo invio telematico, altrimenti (a parte la comodità delle modalità di ricevimento delle copie) conviene l’estrazione di quella cartacea.

Buon lavoro

Il Consigliere referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro